

## INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i> . . . . .	1
-------------------------------	---

### CAPITOLO 1

#### LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

1. L'art. 96 c.p.c. nel quadro del codice di procedura civile e dei principi costituzionali . . . . .	15
1.1. La lite temeraria ed i suoi diversi ambiti: presupposti e profili processuali . . . . .	19
2. La costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo . . . . .	22
3. La sollecita definizione del processo . . . . .	23
4. Il potere ordinatorio del giudice e la ragionevole durata del processo . . . . .	26
5. Il potere di direzione del giudice e il rispetto del principio del contraddittorio . . . . .	30
6. L'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del processo . . . . .	31
7. Equa riparazione e "rimedi preventivi" . . . . .	32
8. La presunzione <i>iuris tantum</i> dell'insussistenza del danno da irragionevole durata del processo e la sua applicabilità in termini temporali . . . . .	34
8.1. La disciplina dell'onere probatorio dettata dalla norma . . . . .	36
9. Superamento del termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali e del termine di ragionevole durata del processo . . . . .	38
10. La cancellazione giudiziale della domanda trascritta e la ragionevole durata del processo . . . . .	40
11. Il procedimento di correzione degli errori attua il principio costituzionale della ragionevole durata del processo . . . . .	41
12. Ordinato svolgimento del giudizio e tutele della parte convenuta . . . . .	42
13. Norme di rito e ragionevole durata del processo . . . . .	44
14. Principio costituzionale e criticità . . . . .	46
15. L'abuso del processo sanzionato dalla norma di rito . . . . .	49
16. Ammissibilità della prova in appello e ragionevolezza della durata del processo . . . . .	51

17.	La fattispecie risarcitoria . . . . .	53
17.1.	Ragionevole durata del processo e lite temeraria. L'equo indennizzo <i>ex lege</i> Pinto . . . . .	56
17.2.	Diritto di difesa e lite temeraria . . . . .	57

CAPITOLO 2

**LITE TEMERARIA E PRESUPPOSTI DELLA CONDANNA**

1.	Inquadramento del tema . . . . .	61
2.	La qualificazione . . . . .	63
3.	Il dovere di lealtà e probità . . . . .	65
4.	La probità processuale e quella professionale . . . . .	66
4.1.	Correttezza processuale . . . . .	68
5.	I presupposti condannatori e le condotte processuali censurabili. Cenni .	69
6.	Il collegamento tra la pronuncia della condanna <i>ex art.</i> 96, comma 3, c.p.c. e quella alle spese di lite . . . . .	71
7.	La scelta del legislatore . . . . .	73
8.	Le questioni discusse sulla materia della condanna <i>ex art.</i> 96, comma 3, c.p.c. . . . .	74
9.	Le difficoltà sull'individuazione dei presupposti . . . . .	76
9.1.	La norma antesignana e la condanna in favore della parte vittoriosa . .	78
9.2.	Concetto di equità e valore delle locuzioni "in ogni caso" . . . . .	81
10.	La natura risarcitoria delle norme in materia di responsabilità aggravata .	82
11.	L'applicazione della sanzione per lite temeraria . . . . .	83
12.	La condanna per lite temeraria . . . . .	84
13.	L'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave . . . . .	85
13.1.	L'introduzione di una forma di danno punitivo . . . . .	86
14.	Il rapporto tra le disposizioni della norma <i>ex art.</i> 96 c.p.c. . . . .	88
15.	Il non agevole inquadramento della natura giuridica della condanna pre- vista dalla norma . . . . .	89
16.	L'elemento soggettivo al centro della disamina dei vari orientamenti . . .	91
16.1.	La concezione polifunzionale della r.c. . . . .	93
16.2.	L'aspetto risarcitorio e quello sanzionatorio . . . . .	94
16.3.	L'agire in modo pretestuoso con abuso del mezzo processuale alla base della condanna . . . . .	95
17.	In particolare sul criterio di quantificazione della sanzione . . . . .	97
18.	La lite temeraria e i danni patrimoniali e non patrimoniali . . . . .	99
19.	La resistenza pretestuosa in giudizio . . . . .	101
20.	La teoria del danno punitivo ed i vari profili legati alla disciplina della responsabilità processuale aggravata . . . . .	103
21.	I giudizi per prestazioni previdenziali . . . . .	106
22.	Il danno da lite temeraria . . . . .	111
23.	Lite temeraria e abuso del diritto di azione . . . . .	114
23.1.	L'abuso del diritto di azione ed il comportamento illecito . . . . .	116

CAPITOLO 3

**LEALTÀ E PROBITÀ DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI**

1.	La norma e i suoi collegamenti, in particolare la proposta conciliativa del giudice: il rifiuto ingiustificato e la sanzione per lite temeraria . . . . .	119
2.	Le regole processuali e i doveri di lealtà e probità . . . . .	123
3.	La cancellazione del pignoramento e l'obbligo di lealtà del creditore . .	125
4.	Il rapporto tra il principio della lealtà e probità processuale ed altre figure disciplinate dal codice di rito . . . . .	130
5.	Violazione dei doveri <i>ex art. 88 c.p.c.</i> e condanna per lite temeraria . . .	133
6.	Il dovere di leale collaborazione . . . . .	136

CAPITOLO 4

**RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA IN PARTICOLARE**

1.	Gli elementi su cui fonda la responsabilità aggravata . . . . .	139
2.	I presupposti dell'illecito processuale . . . . .	142
3.	Le due distinte forme di responsabilità previste dai primi due commi della norma <i>ex art. 96 c.p.c.</i> . . . . .	142
4.	La qualificazione della lite temeraria: i vari elementi . . . . .	144
5.	La responsabilità aggravata . . . . .	145
6.	La condanna per responsabilità processuale aggravata applicabile al caso di regolamento preventivo di giurisdizione . . . . .	148
7.	Il significato di mala fede e colpa grave . . . . .	149
8.	L'elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità <i>ex art. 96 c.p.c.</i> : i diversi orientamenti a confronto . . . . .	152
9.	La competenza funzionale del giudice di merito sulla domanda risarcitoria <i>ex art. 96 c.p.c.</i> . . . . .	154
10.	Responsabilità processuale aggravata e regime probatorio . . . . .	156
11.	La violazione del grado minimo di diligenza in sede di impugnazione . .	159
	11.1. Quando si viola il grado minimo di diligenza: la formula della colpa grave . . . . .	161
	11.2. Le circostanze ritenute rilevanti sotto il profilo della colpa grave ai fini condannatori . . . . .	162

CAPITOLO 5

**I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA: LA SOCCOMBENZA, LA MALA FEDE O COLPA GRAVE, IL DANNO**

1.	Presupposti e condotta processuale integranti l'illecito . . . . .	168
	1.1. Le condizioni per l'irrogazione della condanna . . . . .	169
	1.2. L'affermazione della responsabilità processuale aggravata e le condizioni necessarie . . . . .	171

2.	Le fattispecie di responsabilità aggravata previste dalla norma ed i relativi presupposti . . . . .	172
2.1.	La specialità della norma sulla responsabilità processuale e i presupposti che conducono alla condanna (anche in sede di legittimità) . . . . .	175
3.	I presupposti dell'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata . . . . .	178
3.1.	Condanna per responsabilità aggravata: presupposti ed accertamenti . . . . .	180
4.	L'istanza di parte . . . . .	182
4.1.	Escluso il concorso tra responsabilità aggravata e responsabilità per fatti illeciti . . . . .	184
5.	La totale soccombenza della parte . . . . .	185
5.1.	La soccombenza (totale e non parziale né reciproca) elemento forte della responsabilità aggravata . . . . .	187
5.2.	Le ragioni a sostegno del requisito oggettivo della soccombenza totale . . . . .	190
5.3.	Soccombenza totale e danno da lite temeraria . . . . .	191
5.4.	Le ipotesi di soccombenza che fanno escludere la ricorribilità della condanna . . . . .	192
5.5.	La soccombenza reciproca non consente l'applicabilità della figura della responsabilità aggravata . . . . .	193
5.6.	Gli altri requisiti. Natura della disciplina ed esclusione di un concorso della responsabilità aggravata con l'illecito aquiliano . . . . .	195
5.7.	Il duplice presupposto (positivo e negativo) . . . . .	196
5.8.	Non si fa luogo all'esame della domanda risarcitoria in mancanza del requisito della soccombenza totale . . . . .	197
5.9.	Il presupposto della soccombenza totale: la critica . . . . .	197
6.	Il danno sofferto dalla parte vittoriosa e gli effetti ricadenti sul soccombenente: la prova . . . . .	199
7.	L'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave . . . . .	200
7.1.	Gli elementi costitutivi della fattispecie. La prova del danno e la distinzione tra mala fede e colpa grave . . . . .	203
7.2.	L'intento della norma . . . . .	204
7.3.	L'elemento soggettivo presupposto dell'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata . . . . .	205
7.4.	Responsabilità aggravata per ricorso in Cassazione inammissibile e spunti in tema di prova del danno . . . . .	207
8.	L'elemento soggettivo della mala fede o colpa grave . . . . .	208
8.1.	I presupposti della mala fede o della colpa grave e l'ipotesi regolata dal comma 3 della norma . . . . .	210
8.2.	L'elemento soggettivo presupposto dell'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata . . . . .	211
9.	Il danno e la sua prova . . . . .	212
9.1.	Senza la prova dell' <i>an</i> e del <i>quantum debeatur</i> , l'accoglimento della domanda risarcitoria per lite temeraria è a rischio rigetto . . . . .	213

10.	La condanna del soccombente al pagamento di una somma <i>ex art.</i> 96, comma 3, c.p.c. Cenni . . . . .	215
11.	Responsabilità processuale aggravata e liquidazione del danno . . . . .	216

CAPITOLO 6

**LA CONDANNA PER AVER AGITO SENZA LA NORMALE PRUDENZA**

1.	La colpa lieve sufficiente ai fini dell'applicazione della responsabilità aggravata . . . . .	219
2.	Condotta incauta del creditore e profili di responsabilità civile e processuale. . . . .	221
3.	Responsabilità per illecito processuale da esecuzione forzata illegittima . . . . .	225
4.	Il giudice competente a conoscere dell'istanza risarcitoria <i>ex art.</i> 96, comma 2, c.p.c. . . . .	227

CAPITOLO 7

**DIFETTO DELLA NORMALE PRUDENZA:  
LE IPOTESI REGOLATE DALLA NORMA**

1.	Esecuzione forzata illegittima e competenza del giudice . . . . .	233
2.	Il giudice competente e le relative ragioni . . . . .	234
3.	Il quadro ricostruttivo degli orientamenti elaborati . . . . .	236
3.1.	Le ipotesi regolate dalla norma . . . . .	239
3.2.	Risarcimento dei danni per illegittima trascrizione di domanda giudiziale . . . . .	241
3.3.	La trascrizione illegittima e l'applicabilità della norma civilistica . . . . .	245
4.	Domanda di risarcimento per danni da responsabilità aggravata e autonomo giudizio: quando è possibile? . . . . .	248
5.	Iscrizione d'ipoteca sui beni del debitore in misura eccedente il credito: responsabilità processuale del creditore . . . . .	249
5.1.	Responsabilità processuale e principio del giusto processo . . . . .	253
6.	Esecuzione della sentenza di prime cure senza la normale prudenza. Il difetto di concorrenza tra azione risarcitoria generale e azione per responsabilità aggravata . . . . .	256
7.	Trascrizione della domanda giudiziale e responsabilità aggravata . . . . .	257
8.	Domanda risarcitoria e utilizzo del mezzo esecutivo . . . . .	258
9.	La prova del danno da responsabilità processuale aggravata . . . . .	260
10.	Fermo amministrativo e responsabilità aggravata . . . . .	261
11.	La responsabilità processuale per mancanza di normale prudenza . . . . .	263

CAPITOLO 8

**POLIFUNZIONALITÀ DELL'ISTITUTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE:  
DANNI PUNITIVI E COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO ITALIANO**

1.	La responsabilità civile: dalla fase monofunzionale a quella polifunzionale . . .	267
1.1.	Il panorama normativo che spinge per la multifunzionalità della responsabilità civile . . . . .	269
1.2.	La posizione del giudice delle leggi in materia di polifunzionalità dell'istituto della r.c. . . . .	273
1.3.	Il rapporto tra ordine pubblico internazionale e nazionale e l'applicazione dell'istituto straniero dei <i>punitive damages</i> . . . . .	275
1.4.	I principi di riferimento in materia di danno punitivo . . . . .	278
2.	Il valore deterrente del risarcimento del danno da discriminazione . . . .	280
3.	L'onere della prova del danneggiato . . . . .	284
3.1.	La rilevanza del danno-conseguenza e l'osservanza dell'onere probatorio . . . . .	287

CAPITOLO 9

**LA CONDANNA SANZIONATORIA**

1.	Sanzione e abuso del processo . . . . .	291
2.	L'applicabilità della norma: primi riferimenti . . . . .	294
3.	I presupposti della condanna in via officiosa . . . . .	296
4.	Esercizio del diritto di azione e difesa e integrazione dell'illecito processuale . . . . .	301
5.	Il terzo comma della norma <i>ex art. 96 c.p.c.</i> : le ragioni della scelta del legislatore . . . . .	303
6.	La tesi favorevole all'estensione dell'elemento psicologico alla condanna per abuso del processo . . . . .	304
6.1.	L'orientamento che esclude la necessità del presupposto dell'elemento psicologico . . . . .	306
6.2.	La fluidità degli orientamenti . . . . .	307
7.	Gli atti del processo debbono poter parlare da soli . . . . .	310
8.	La condanna per responsabilità aggravata nei suoi diversi ambiti . . . . .	312
9.	La prospettiva sanzionatoria e il fine dissuasivo dell'abuso del diritto di difesa . . . . .	315
10.	I criteri applicabili ai fini della determinazione dell'importo della condanna . .	316
11.	Il profilo di incostituzionalità della norma <i>ex art. 96 c.p.c.</i> esaminato dal giudice delle leggi . . . . .	319
11.1.	L'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma <i>ex art. 96, comma 3, c.p.c.</i> . . . . .	322
12.	I limiti applicativi della norma . . . . .	324
12.1.	L'applicazione della norma . . . . .	325
12.2.	L'infondatezza della domanda . . . . .	328

13.	La condanna del giudice al pagamento di una somma: il caso della mancata adesione a negoziazione assistita . . . . .	329
	13.1. La condanna e l'esercizio del potere officioso del giudice . . . . .	332
14.	La natura della condanna prevista dalla norma . . . . .	335
15.	La violazione delle finalità dello strumento processuale . . . . .	336
16.	<i>L'id est non intelligere quod omnes intellegunt</i> . . . . .	339
	16.1. La determinazione equitativa della condanna . . . . .	340
	16.2. Le condotte processuali "distanti" da principi pacifici . . . . .	341
	16.3. L'applicazione della norma <i>ex art. 385, comma 4, c.p.c. abrogata</i> . . . . .	342
17.	Il punto sullo stato della disciplina in materia di responsabilità aggravata alla luce della Riforma del processo civile . . . . .	344
	17.1. Nuova sanzione per i processi pretestuosi che veicolino danni all'Amministrazione della giustizia . . . . .	348

CAPITOLO 10

**CASI PRATICI IN MATERIA DI LITE TEMERARIA**

1.	La condanna per responsabilità aggravata richiede sempre il presupposto della formulazione dell'istanza della parte . . . . .	351
2.	La responsabilità processuale aggravata del creditore esecutante: le condizioni . . . . .	353
3.	L'accertamento della responsabilità processuale aggravata è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione . . . . .	355
4.	Il giudice competente a conoscere della domanda risarcitoria proposta <i>ex art. 96 c.p.c.</i> . . . . .	357
5.	I presupposti che integrano la configurabilità della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. . . . .	365
6.	Responsabilità aggravata e iscrizione di ipoteca giudiziale . . . . .	373
7.	La responsabilità aggravata del creditore per sproporzione dell'iscrizione d'ipoteca sui beni del debitore rispetto alla misura del credito . . . . .	377
8.	Lite temeraria e giudizio di Cassazione . . . . .	383
9.	I criteri di determinazione dell'importo della condanna . . . . .	386
10.	Non è necessaria ai fini della condanna la proposizione della domanda di parte . . . . .	389
11.	Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per avere la parte agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave . . . . .	392
12.	L'abuso del diritto di impugnazione ed il suo contenuto . . . . .	395
13.	Determinazione in via equitativa della somma oggetto della condanna: criteri . . . . .	398
	<i>Indice analitico</i> . . . . .	403



## INTRODUZIONE

Il codificatore, con la disposizione *ex art.* 96 c.p.c., ha previsto, com'è noto, nei primi due commi (i quali, in origine, componevano detta previsione), due **distinte fattispecie di responsabilità processuale** della parte soccombente.

A queste due tradizionali figure, poi, il legislatore della riforma del 2009, ha aggiunto una **ulteriore fattispecie** *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., come appunto introdotto dalla l. n. 69/2009, art. 45, comma 12.

Quest'ultima fattispecie, in modo particolare, sebbene segua, nel testo della disposizione e sotto lo stesso titolo, le forme di responsabilità aggravata originariamente previste, nella realtà si distingue interamente da esse sia in quanto a presupposti sia in quanto a funzione.

Con i primi due commi, infatti, si configurano due fattispecie di **responsabilità risarcitoria**. Queste, in specie, trovano loro collocazione, per genere, nell'ambito della responsabilità aquiliana o per fatti illeciti.

Così, in modo specifico, con la norma *ex art.* 96, comma 1, c.p.c., è dettata la regola generale, secondo la quale qualora risulti che la parte soccombente abbia agito, o resistito in giudizio, con **mala fede o colpa grave**, il giudice, su istanza dell'altra parte, ne decreta la condanna, oltreché alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Con il successivo comma 2, poi, si annoverano talune ipotesi speciali di responsabilità processuale che il codificatore medesimo ha ritenuto opportuno sottoporre a separata disciplina, in ragione del fatto che riguardano determinate condotte processuali, che per la loro particolare aggressività si rivelano tali da arrecare grave danno a quella parte che le subisca, sanzionandole con il richiedere, ai fini del risarcimento del danno, non più che la parte abbia agito con mala fede o colpa grave, ma solo che abbia agito in **difetto della comune prudenza**.

Quindi, il giudice che provveda all'accertamento della non esistenza di quel diritto, in ragione del quale sia così stato eseguito un

provvedimento cautelare, oppure trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, provvede alla condanna al risarcimento dei relativi danni, l'attore od il creditore procedente, il quale abbia così agito in difetto appunto della normale prudenza.

Sono due figure *iuris*, le quali soddisfano senza dubbio, una funzione risarcitoria e che hanno un loro inquadramento in seno alla sfera della responsabilità extracontrattuale, per violazione, in specie, del generale precetto del *neminem laedere*.

Dette figure, dunque, riguardano la condotta processuale della parte soccombente e costituiscono così delle figure speciali della più generale responsabilità per fatto illecito, previsto dalla norma *ex art. 2043 c.c.*

In coerenza con la loro natura risarcitoria, le figure delle quali si argomenta, di responsabilità aggravata *ex art. 96*, commi 1 e 2, c.p.c., rimangono avvinte alla domanda della parte interessata. Ne è, infatti, esclusa una pronuncia che avvenga d'ufficio.

Ancora, si aggiunge come la parte vittoriosa, la quale assuma di avere sofferto danno dalla condotta processuale della parte soccombente, è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza di quei presupposti normativamente definiti e relativi appunto alla responsabilità della controparte. Si tratta, in specie, della esistenza dell'**elemento oggettivo e di quello soggettivo** della stessa fattispecie.

In realtà, allo scopo di giungere all'esito del conseguimento del risarcimento del danno, la parte che abbia ottenuto esito favorevole di causa, è chiamata — da una parte — a fornire allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di un danno effettivo patito, nonché del nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente ed il danno medesimo; dall'altra, quella stessa parte, è tenuta ad allegare e provare la esistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie. Questo, a sua volta, rappresentato, limitatamente alla figura di cui alla norma *ex art. 96*, comma 1, c.p.c. dalla mala fede o dalla colpa grave, mentre per la successiva fattispecie *ex art. 96*, comma 2, c.p.c., è rappresentato dalla mancanza di normale prudenza.

Quindi, in presenza di fattispecie di responsabilità aggravata, articolate secondo l'anzidetta modalità, le quali impongono alla parte vittoriosa degli oneri probatori di ampio spessore, le stesse figure di responsabilità aggravata, sì come delineate dai primi due commi della

medesima disposizione di rito *ex art.* 96 c.p.c., hanno ricevuto e ricevono nella vita pratica, un'applicazione alquanto limitata.

\* \* \* \* \*

L'evoluzione legislativa nel 2006 ha registrato poi un ulteriore "sobbalzo", nel senso che il legislatore, nel quadro dell'arricchimento del potenziale nomofilattico della Cassazione e nello stesso tentativo di arginare la propensione alla presentazione di ricorsi, ha previsto (d.l. n. 40/2006), l'aggiunta alla norma di cui all'art. 385 c.p.c., del quarto comma con cui è stata configurata una nuova fattispecie di responsabilità aggravata della parte soccombente, **limitata** questa al solo ambito del **giudizio di cassazione**.

Secondo la previsione da ultimo citata (ora abrogata), la Suprema Corte, quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi *ex art.* 375 c.p.c. <sup>(1)</sup> condanna, anche d'ufficio, altresì la parte soccombente, a favore dell'altra parte, al pagamento di una somma, la quale è **determinata in via equitativa**, non superiore al doppio dei massimi tariffari. Tanto, qualora la stessa Corte ritenga che la parte soccombente abbia proposto il ricorso, oppure vi abbia resistito, anche solo con colpa grave.

La *ratio* della disposizione fu quella di agire sotto il profilo economico, al fine di scoraggiare il ricorso alla proposizione di ricorsi manifestamente infondati oppure inammissibili.

---

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022, in materia di riforma del processo civile: « Gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio ». Opportuno puntualizzare anche sull'evoluzione impressa dal legislatore alla disciplina in tema di giustizia. Il c.d. decreto "Milleproroghe" per l'anno 2023 (d.l. n. 198/2022, art. 8, commi 8 e 9, ancora in fase di conversione al momento della stesura di queste note), ha previsto che le disposizioni contemplate dalla norma (*ex art.* 221, comma 8, d.l. n. 34/2020, conv. con modif., dalla l. n. 77/2020), nonché quelle di cui alla successiva previsione (*ex art.* 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del d.l. n. 137/2020, conv., con modif., dalla l. n. 176/2020), continuino a trovare applicazione « rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ».

Detta norma, tuttavia, configurava una fattispecie di responsabilità processuale, la quale non conservava alcun elemento comune con le fattispecie, già previste e regolate dalla previsione *ex art. 96*, commi 1 e 2, c.p.c.

In quest'ultimo senso, acquistava valore decisivo il rilievo secondo cui la condanna *ex art. 385*, comma 4, c.p.c. (ora abrogata), non richiedeva quale presupposto la sussistenza di un danno sofferto da quella parte che avesse conseguito esito vittorioso e dipendente dalla condotta illecita, dal punto di vista processuale, di quella parte che, invece, fosse risultata soccombente.

Quindi, la pronuncia relativa alla condanna, non restava neppure subordinata alla proposizione di apposita domanda della parte, potendo, al contrario, essere pronunciata d'ufficio dal giudice.

Quelli dinanzi riassunti, hanno rappresentato, pertanto, gli elementi i quali hanno connotato la fattispecie giuridica richiamata *ex art. 385*, comma 4, cit. (ora abrogata). Gli stessi elementi, quindi, muovevano nel senso di escludere che detta fattispecie potesse conservare una funzione risarcitoria del danno sofferto dalla parte vittoriosa e che potesse così essere inquadrata in chiave di *species a genus* della generale figura della responsabilità aquiliana.

La figura di responsabilità processuale *ex art. 385*, comma 4, cit., ora abrogata, possedeva, in realtà, una **funzione sanzionatoria** dell'abuso del processo che la parte soccombente avesse posto in essere, nell'ambito del giudizio di legittimità.

Quindi, la condanna che il giudice irrogava sulla base della previsione abrogata *ex art. 385*, comma 4, c.p.c., possedeva una sua specifica natura, ossia di sanzione di **ordine pubblico**, la comminazione della quale avveniva nell'interesse generale, al fine di giungere ad una repressione del fenomeno dell'abuso del ricorso per cassazione.

Si trattava, in definitiva, di un tipo di sanzione processuale per l'abuso del giudizio di Cassazione. Infatti, la misura della sanzione da irrogare non si prevedeva dovesse essere rapportata (come invece stabilito nei primi due commi della norma *ex art. 96* c.p.c.) all'entità del danno oggetto del relativo risarcimento, essendo indipendente da questo. La norma, inoltre, mancava di fare parola della liquidazione del danno (come nel caso della previsione *ex art. 96*, commi 1 e 2, c.p.c.), facendo invece riferimento al pagamento di una somma determinata in via equitativa, purché non superiore ai massimi tariffari, indipendente

dalla sussistenza e dalla stessa entità di un danno sofferto dalla parte vittoriosa.

Il solo elemento che sembrava accomunare le diverse fattispecie (quella di cui alla norma ora abrogata *ex art. 385*, comma 4, c.p.c. e quelle di cui all'*art. 96*, commi 1 e 2, c.p.c.), era rappresentato da quello **sogettivo** che la legge richiedeva al fine dell'integrazione della fattispecie.

La norma ora abrogata *ex art. 385*, comma 4, cit., infatti, richiedeva ancora (come nel caso della disposizione *ex art. 96*, comma 1, c.p.c.), che la parte soccombente avesse agito o resistito in giudizio nel primo caso, proposto il ricorso o vi avesse resistito almeno con colpa grave, nell'altro. Era quindi necessaria la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte che fosse risultata soccombente, avesse agito, se non con dolo, **almeno con colpa grave**. Una formula, questa, che lasciava intendere la sussistenza di una condotta contraria in modo consapevole alle regole generali di correttezza e buona fede, tali da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà *ex art. 2 Cost.*

La funzione sanzionatoria di ordine pubblico assolta dalla figura normativa *ex art. 385*, comma 4 c.p.c., non sembrò, peraltro, neppure contraddetta dalla circostanza per cui la somma equitativamente determinata dovesse essere corrisposta non in favore dell'erario pubblico, come pure sarebbe parso in astratto più coerente, bensì alla controparte.

Si trattò, quella di cui in ultimo, di un tipo di soluzione alla quale il legislatore ritenne di accedere, allo scopo di liberare gli uffici pubblici dagli oneri di complesse esazioni e per assicurare una più sicura riscossione della sanzione, sull'onda dell'interesse da cui muoveva la parte che aveva conseguito vittoria di causa.

Si trattò di fattispecie, la quale ne riuscì anche semplificata, rispetto a quanto statuito dai primi due commi della norma di rito *ex art. 96* c.p.c.

Tuttavia, la stessa disposizione *ex art. 385*, comma 4, c.p.c., rimase **del tutto inoperante**, salvo casi che si ritennero marginali. La ragione di tale condizione venne individuata nel fatto che la norma fu accompagnata da un diritto transitorio, il quale senza aver cura della circostanza per cui la disposizione rimaneva prevista in via esclusiva per il solo giudizio di cassazione, ne prevede la retrodatazione a quelle sole cause il cui inizio fosse avvenuto in prime cure, dopo la data dell'entrata in

vigore della previsione *ex* d.l. n. 40/2006. La norma, inoltre, ebbe vita alquanto breve, poiché di essa fu in seguito disposta l'abrogazione *ex* l. n. 69/2009, art. 46. Altra ragione, inoltre, fu poi quella secondo cui la fattispecie configurata dalla disposizione *ex* art. 385, comma 4, cit., continuò a richiedere l'accertamento della colpa grave della parte soccombente. La norma, quindi, pretendeva dal giudice, un giudizio in termini di negligenza e di colposità della condotta posta in essere dalla parte e, per questa stessa, dal relativo difensore. Un giudizio, questo, che non sempre si risolveva formulabile in termini di semplicità.

\* \* \* \* \*

Tenuto conto delle difficoltà sul terreno applicativo delineatesi, il legislatore è poi nuovamente intervenuto configurando il comma terzo alla norma *ex* art. 96 c.p.c., come introdotto dalla disposizione *ex* art. 46, comma 12, l. n. 69/2009, in particolare prevedendo in questo modo una nuova figura di responsabilità aggravata.

Con questa disposizione, quindi, il legislatore della riforma del 2009 intese, ad un tempo, generalizzare e dunque estendere ad ogni grado di giudizio, la stessa possibilità per il giudice di reprimere la tendenza all'**abuso del processo**, attraverso un tipo di condanna di natura sanzionatoria, in favore della parte vittoriosa.

In coerenza con tale orientamento, lo stesso legislatore, provvide anche all'abrogazione dell'altra disposizione di rito *ex* art. 385, comma 4, c.p.c.; quest'ultima previsione riservata al solo giudizio di cassazione.

La disposizione custodita dal terzo comma della norma *ex* art. 96 cit. apportò un ulteriore contributo di semplificazione della fattispecie, rispetto a quanto già statuito con la norma *ex* art. 385 cit., rendendo possibile così un'applicazione più agevole della stessa previsione.

La figura di responsabilità processuale *ex* art. 96, comma 3, c.p.c., mosse i suoi passi nel solco della figura che, in certo qual modo, ne fu l'antesignana *ex* art. 385, comma 4, c.p.c.

L'anzidetta disposizione di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c. stabilisce, così, che il giudice, quando si pronuncia sulle spese *ex* art. 91 c.p.c., può altresì condannare la parte risultata soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata **in via equitativa**.

Come poi accadeva con la fattispecie *ex* art. 385, comma 4, c.p.c.,

anche quella di cui alla norma *ex art.* 96 comma 3, cit. integra una figura *iuris*, la quale si tiene lontana dalla responsabilità aquiliana.

La norma, più che altro, delinea un tipo di sanzione di ordine pubblico, prevista per uno scopo di deflazione del contenzioso nell'interesse pubblico, volto a reprimere l'abuso del processo e le altre condotte di carattere processuale, le quali cagionino una violazione delle stesse regole del giusto processo e della ragionevole durata di questo.

Attraverso l'istituto del quale si argomenta *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., intento del legislatore è parso piuttosto quello di rendere al giudice la disponibilità di uno strumento, utile ai fini della repressione, nello stesso generale interesse collettivo, del fenomeno del c.d. abuso del processo.

Tale abuso, si concreta in relazione a quelle ipotesi nelle quali l'impiego stesso dello strumento processuale è piegato a delle finalità devianti, rispetto all'ordinario fine di esso, costituito dalla normale tutela di diritti ed interessi legittimi, per cui la stessa norma costituzionale *ex art.* 24, comma 1, Cost., appresta garanzia del ricorso al giudice.

Si tratta di una visione peculiare dell'istituto del quale ci occupiamo, che fu assunta quale propria dallo stesso indirizzo della Corte delle leggi, la quale (sent. n. 252/2016), nel prestare dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., in relazione alle previsioni *ex artt.* 3, 24 e 111 Cost., tenne a sottolineare che, **natura della disposizione** in esame, fosse non tanto quella risarcitoria del danno provocato alla controparte a mezzo della proposizione appunto di una lite temeraria, ma piuttosto e più **propriamente quella sanzionatoria** delle condotte di coloro i quali, abusando appunto del diritto di azione e di quello di difesa, utilizzino lo stesso strumento processuale per perseguire delle finalità dilatorie, appesantendo in tal modo il volume del contenzioso.

Tanto, secondo il ragionamento dello stesso giudice costituzionale, risulterebbe confermato, sotto il profilo testuale, dal riferimento al pagamento di una somma, che traccia una chiara diversità terminologica, rispetto alla voce del risarcimento dei danni, contenuta nei due precedenti commi della medesima previsione normativa *ex art.* 96 cit., così anche con riguardo alla stessa adottabilità della condanna anzidetta, anche d'ufficio. Ciò che sottrae questa stessa alla necessità dell'impulso di parte, certificandone così la finalizzazione alla tutela di

un interesse trascendente quello della stessa parte, contrassegnato, di più, da connotati di ordine pubblicistico.

La Corte delle leggi ha poi anche rilevato come la motivazione che spinse il legislatore a porre in favore della controparte la condanna della parte soccombente, fosse in termini plausibili da ricondurre al fine di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia di deterrenza allo strumento deflattivo, sul presupposto verosimile che la parte che abbia conseguito vittoria di causa possa giungere al risultato della riscossione in tempi ed in base ad oneri, inferiori, rispetto a quelli gravanti sulla parte pubblica.

Secondo ancora il giudice costituzionale, l'istituto così strutturato, appariva suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei riguardi della parte vittoriosa, la quale fosse stata danneggiata da una chiamata in giudizio priva di giustificazione, in quelle ipotesi, non del tutto infrequenti, in cui la stessa avrebbe avuto difficoltà a soddisfare l'onere probatorio, ai fini del risarcimento per lite temeraria, relativo all'*an* oppure al *quantum* del danno sofferto.

Il legislatore, tuttavia, con la previsione custodita dal terzo comma *ex art. 96 cit.*, è parso aver mancato di recepire in modo completo il testo della previgente disposizione *ex art. 385, comma 4, c.p.c.* Sul punto, si osserva come sia presente un sensibile **elemento di discontinuità** tra il testo della norma *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* e quello della previsione *ex art. 385, comma 4, c.p.c.*

Il predetto elemento di discontinuità, si concreta nel fatto che la fattispecie *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, manca di prevedere alcun aspetto soggettivo quale elemento costitutivo di essa. Quindi, la norma esclude la necessità, ai fini del pagamento di una somma, la cui misura sia definita in via equitativa, che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave.

Tuttavia, alcune voci hanno perorato la tesi secondo la quale i presupposti utili ai fini dell'applicazione dell'istituto *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, sarebbero pur sempre contenuti nella mala fede o colpa grave, previsti dalla stessa previsione *ex art. 96, comma 1, c.p.c.* Si tratta, però, di un tipo di interpretazione della norma, la quale è però parsa manipolativa, sembrando porsi persino in contrasto con gli stessi dati testuali.

In particolare, si argomenta così che l'idea stessa che nella fattispecie qui in considerazione *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* sia potuto

sopravvivere l'elemento soggettivo (di cui ai primi due commi della stessa norma *ex art. 96 cit.*, sembra essere smentita dalla stessa volontà legislativa, a sua volta inequivoca nel senso di sopprimere qualsivoglia riferimento al profilo soggettivo di responsabilità).

A tale ultimo riguardo, si è così osservato come l'elemento soggettivo della colpa grave, era entrato con la norma (d.l. n. 40/2006) dalla disposizione *ex art. 96*, comma 1, c.p.c. in quella *ex art. 385*, comma 4, c.p.c.

Il fatto poi che il legislatore della riforma del 2009, nel procedere alla ricollocazione del testo della norma *ex art. 385*, comma 4, c.p.c. nell'ambito della previsione *ex art. 96 c.p.c.*, abbia mancato di ripetere l'elemento della colpa grave in quella disposizione previsto, non può imputarsi ad una mera dimenticanza. Ciò, invece, si è inteso costituire una scelta legislativa assunta nel quadro della semplificazione della fattispecie, al fine di consentire una facile applicazione dello stesso istituto.

Ancora, si è osservato come l'avviso dinanzi richiamato, sembrasse essere smentito dallo stesso inciso "in ogni caso", con cui la disposizione è iniziata e che, secondo corretti canoni interpretativi, non può che significare quanto previsto, al di fuori di ciò che è statuito dai commi che precedono, ossia a prescindere dai presupposti richiesti dai primi due commi della stessa norma *ex art. 96 c.p.c.*

La disposizione contemplata dal terzo comma della norma in esame, la quale stabilisce che il giudice pronunci condanna quando pronuncia sulle spese *ex art. 91 c.p.c.*, da un lato postula che vi sia stata condanna della parte soccombente all'integrale pagamento delle spese processuali e che non vi siano state ragioni per compensarle, neppure parzialmente; dall'altro, lascia intendere l'applicabilità della disposizione a tutte quelle ipotesi di soccombenza, a prescindere da ogni valutazione circa la mala fede o la colpa grave della parte.

Conferma, infine, della volontà legislativa di **non esigere** più dal giudice l'**accertamento della mala fede o della colpa grave** del soccombente, si è intesa ricavare dagli stessi lavori parlamentari, i quali hanno appunto preceduto l'approvazione della legge. Ciò, in modo particolare, dalla circostanza che, nel corso dei lavori parlamentari l'*incipit* della norma *ex art. 96*, comma 3, *cit.* fu sottoposto a modifiche e sostituzione con il testo odierno.

In definitiva, si è così ritenuto che rispetto alla norma *ex art.* 96, comma 3, cit., il legislatore non ha inteso configurare una fattispecie ancillare rispetto alle figure risarcitorie previste con i primi due commi della norma, ma soltanto una figura di responsabilità, la quale fosse così **indipendente ed autonoma** e che annovera una **sanzione avente natura pubblicistica**, sfornita della natura risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente la quale abbia abusato dello stesso strumento processuale.

Nel dare applicazione alla norma in considerazione, di cui al terzo comma dell'art. 96 cit., il giudice, quindi, non è chiamato a soddisfare specifici oneri, tanto più complessi, costituiti da apprezzamenti inerenti alla colposità ed alla negligenza del comportamento della parte e del difensore di questa.

Al contrario, il giudice è tenuto ad esprimere una valutazione in senso oggettivo, relativa alla sussistenza di un abuso del processo, appunto, sì come derivante dall'insieme degli atti processuali, nonché dal contenuto di essi.

Dalla diversa natura delle due fattispecie statuite con i primi due commi della norma ripetuta *ex art.* 96 c.p.c., rispetto alla fattispecie definita con il successivo terzo comma della medesima norma, deriva la stessa **cumulabilità delle condanne** (al risarcimento del danno *ex art.* 96, commi 1 o 2; quella al pagamento di una somma determinata in via equitativa, *ex art.* 96, comma 3, c.p.c.).

In questo modo, quest'ultima disposizione, si risolve per affidare al giudice un più ampio potere discrezionale, l'esercizio del quale deve, però, seguire i canoni della dovuta ragionevolezza. Se non occorre che questi accerti che la parte soccombente, abbia agito in giudizio o resistito con mala fede o colpa grave *ex art.* 96, comma 1, c.p.c. oppure in difetto della normale prudenza *ex art.* 96, comma 2, c.p.c. tanto però non significa che la semplice infondatezza della domanda oppure della difesa, possa tradursi in una responsabilità *ex art.* 96, comma 3, c.p.c.

L'assenza della necessità di ricorrere ad un accertamento del profilo soggettivo di responsabilità, importa semplicemente che il giudice, all'atto della verifica della sussistenza delle condizioni per la pronuncia della condanna *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., deve prescindere dallo stesso compimento di una qualche indagine, in ordine alla presenza dell'elemento psicologico colposo.

La condanna, infatti, può essere pronunciata tutte le volte in cui, **oggettivamente**, risulti che si sia agito, oppure resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale.

Coloro i quali propongano domande od eccezioni oppure formulino delle difese, le quali si rivelino di tutta evidenza come inammissibili, oppure manifestamente infondate (vuoi sotto il profilo giuridico, poiché proposte in completa carenza dei presupposti previsti dalla legge; vuoi sotto quello fattuale, ad es. allegando fatti di cui si accerti la chiara falsità), incorrono in responsabilità processuale.

Tra detti soggetti sicuramente ve ne saranno alcuni il cui agire potrà essere stato accompagnato da mala fede o colpa grave, oppure mancante della normale prudenza. Tuttavia, il giudice è investito del compito di formare un giudizio, il quale riguarda la condotta processuale, intesa questa nel suo carattere oggettivo e non, invece, con riguardo all'atteggiamento psicologico di mala fede oppure di negligenza, che assume portata, più o meno, grave della parte medesima.

Lo stesso importo della sanzione da irrogare, limitatamente alla determinazione di esso, resta devoluto alla discrezionalità del giudice. Sul punto si osserva come, diversamente da quanto statuiva la norma *ex art. 385, comma 4, c.p.c.*, per cui la somma che venisse determinata equitativamente dal giudice, era comunque destinata a mantenersi entro i limiti del doppio dei massimi tariffari previsti per i compensi dei difensori, **nessun limite** di ordine quantitativo (né massimo né minimo) è invece statuito dalla norma *ex art. 96, comma 3, c.p.c.*

Tuttavia, nell'ambito della definizione della sanzione, il giudice deve osservare il **canone equitativo**. La sanzione, in specie, può essere calibrata, anche sull'importo delle spese processuali, oppure su di un multiplo di queste, non potendo in nessun caso superare il limite della ragionevolezza.

\* \* \* \* \*

La costruzione della norma *ex art. 96 c.p.c.* che precede la riforma del 2022 del processo civile, è dunque tale da offrire una struttura di essa all'interno della quale non si prevede, tra le diverse forme di responsabilità configurate, quella verso il pubblico erario. La norma, cioè, **non prevede** che possa giungersi ad una **condanna in favore dell'erario**.

Questa condizione sollevò riflessioni critiche, nel senso che si

ritenne come la mancata previsione di una disposizione che statuisse la condanna in favore della parte pubblica, potesse risolversi in una sorta di “neutralizzazione” degli effetti della condanna (pronunciata ai sensi della disposizione di cui al comma 3 dell’art. 96 c.p.c.). Il che si paventava potesse accadere con riguardo all’ipotesi in cui si fosse realizzata una situazione, nella quale tutti i soggetti interessati alla lite, avessero abusato dello strumento processuale.

L’insorgenza della descritta situazione e, più in generale, il danno che al funzionamento del sistema giustizia discende dall’abuso dello strumento processuale, ha, in specie, modo di avere conseguenze, riguardo non solamente al giudizio nell’ambito del quale ha luogo il prodursi di un tale fenomeno, ma anche riguardo agli altri procedimenti, che si coltivano tra altre parti e per temi diversi. Questi ultimi, infatti, subiscono gli effetti riflessi (o indiretti) della situazione poc’anzi richiamata, in termini di ritardi causati dal comportamento processuale di quelle parti che ricorrono a tale mezzo in modo del tutto pretestuoso e strumentale, con la conseguenza di produrre un sovraccarico di procedimenti pendenti dinanzi ai diversi Uffici giudiziari.

Una delle critiche, ancora, che si mosse alla norma contemplata dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c., fu quella per cui la stessa avrebbe introdotto, nell’ambito del processo civile, una fattispecie a carattere fondamentalmente sanzionatorio. Questa, in particolare, avrebbe finito con il discostarsi dalla struttura tipica dell’illecito civile propria della responsabilità aggravata come riferita ai primi due commi (della stessa disposizione *ex art. 96 cit.*). Essa, quindi, avrebbe così concluso con il confluire nella diversa fattispecie impegnata dalle c.d. **condanne afflittive**.

Ciò, in quanto lo scopo della previsione sarebbe quindi stato quello di operare, nel senso di scoraggiare l’abuso del processo, a tutela, questo, del pubblico interesse, finalizzato, nella specie, al buon andamento della giustizia civile, nonché al giusto processo *ex art. 111 Cost.*

Su tale premessa si mossero orientamenti i quali invocavano l’intervento della stessa Corte delle leggi, cui si chiedeva sostanzialmente lo svolgimento di un’opera di emendazione della norma, nel senso che della condanna, seguita alla lesione dell’interesse dello Stato al giusto processo, situazione questa da cui tutti soffrono conseguenze negative ai rispettivi interessi, potesse avvantaggiarsene lo stesso Stato e la

comunità nazionale da esso rappresentata e che, attraverso la giurisdizione, garantisce.

Ciò, ovviamente, si sosteneva, da porsi al posto della parte privata, in quanto, si sottolineava, la parte privata medesima possiede altri strumenti, utili a reagire all'abuso consumato dall'altra parte.

In tale ambito, perciò, si faceva appello all'orientamento, formatosi nella sede di legittimità, e secondo cui la condanna, prevista dalla norma *ex art.* 96, comma 3, c.p.c., possiederebbe natura **sanzionatoria ed officiosa**.

Tanto, implicherebbe così come la stessa presupporrebbe la malafede o la colpa grave della parte soccombente, senza anche corrispondere, tuttavia, ad un diritto d'azione della parte vittoriosa. Alla funzione assolta dalla previsione in questione, pertanto, non si è ritenuto dovesse essere annessa, quella risarcitoria del danno sofferto e comprovato dalla parte che abbia conseguito esito finale di vittoria di causa. Una funzione, quest'ultima, soddisfatta dai primi due commi della norma *ex art.* 96 cit. Si è ritenuto, perciò, che la funzione propria della disposizione normativa di cui al terzo comma *ex art.* 96 cit., fosse piuttosto quella ulteriore di presidiare al processo civile rispetto ad un possibile abuso processuale e, inoltre, di soddisfare lo stesso interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione.

L'intervento novellatore operato dal legislatore delegato, si è ora tradotto nell'inserimento di un quarto comma ai preesistenti tre della norma *ex art.* 96 c.p.c., il cui fine sembra muovere proprio nella direzione di "correggere" il tipo di "indirizzo" che presentava il dato positivo, appunto nella sua veste strutturale precedente al varo della riforma del processo civile del 2022. In particolare, l'aggiunta del quarto comma rende attuazione alla previsione recata dalla legge delega (art. 1, comma 21, lett. a), l. n. 206/2021).

Il legislatore delegato ha, infatti, previsto che, con riguardo ai casi di responsabilità aggravata, la cui disciplina si trova definita nei primi tre commi della norma *ex art.* 96 cit., si rende possibile infliggere alla parte che abbia sofferto esito di soccombenza, una sanzione pecuniaria.

Detta sanzione, deve oscillare tra un minimo (non inferiore, cioè, ad euro 500,00) ed un massimo (non superiore ad euro 5.000,00).

L'importo della sanzione dovrà, quindi, essere versato a favore della cassa delle ammende a compensazione del danno arrecato all'Am-

ministrazione della giustizia in relazione all'impiego delle risorse utilizzate nell'ambito della gestione del processo.

In questo senso, quindi, si pone ora il dato positivo (comma 4 dell'art. 96 c.p.c. aggiunto dal **d.lgs. n. 149/2022**, art. 3, comma 6, di attuazione della legge delega n. 206/2021). Norma, questa che, come tutte le altre previste dal d.lgs. n. 149/2022 cit., di attuazione della legge delega anzidetta, salvo che la legge non disponga diversamente, ha **effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023**. La stessa trova applicazione per i procedimenti la cui introduzione avvenga successivamente a tale data, mentre con riguardo ai procedimenti pendenti a quella data continua ad osservarsi il precedente regime disciplinare. In questo senso ha disposto, da ultimo, il legislatore (art. 1, comma 380, lett. *a*), l. n. 197/2022), sostituendo il testo originario della norma (*ex* art. 35 d.lgs. n. 149 cit.) con quello odierno, vigente.